

## VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE DEL 02/12/2020

In data 02 Dicembre 2020 alle ore 15:15 presso la direzione dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia Lucania e Irpinia, sita in Bari alla Via Japigia n° 184, si è tenuto un incontro in modalità remota tra l'Eipil e le OO. SS., comparto Idraulico Forestale, con il seguente ordine del giorno:

- 1) indennità di percorrenza, ex art. 54 del Ccnl per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria;
- 2) varie ed eventuali.

Sono presenti per l'Ente: il Commissario dott.ssa Antonella Guglielmetti, il Direttore Generale f. f. dott.ssa Franca Favia, l'avv. Valentina Calpista, il verbalizzante dott. Domenico Fornarelli, nonché Rsa in conto della Flai Cgil, per la Flai Cgil il Segretario Antonio Gagliardi e l'Rsa Mariantonia Loscalzo, per la Ulla il Sig. Biagio Pesce, l'Rsa Rossella Mallardi e Pasquale Traficante, per la Fai Cisl il Segretario Paolo Frascella e l'Rsa Francesco Pedacchio.

Prende la parola il Commissario nella persona della dott.ssa Antonella Guglielmetti, che apre la discussione.

In merito al 1° punto il Commissario chiarisce che è a conoscenza della problematica relativa al riconoscimento dell'indennità di percorrenza e si rimette a valutazioni di carattere tecnico in quanto è stato richiesto un parere all'ARAN.


Interviene il segretario Gagliardi che chiede di esplicitare il merito del carattere tecnico posto con il quesito in questione.

Il Commissario chiarisce che in qualità di Ente pubblico, alla luce delle diverse sentenze avvenute in merito al riconoscimento dell'indennità di percorrenza, è necessario, in primis, dirimere tutti gli aspetti che potrebbero esporre l'Ente ad eventuali problemi, di natura economica/contabile, nel confronto del Ministero vigilante. Sottolinea inoltre che nel rispetto di quelli che sono i percorsi possibili, da parte dell'attuale Amministrazione, vi è una apertura ad eventuali soluzioni.

Gagliardi sottolinea che l'intento della riunione, al netto dei percorsi che l'Amministrazione intenderà adottare, considerato l'orientamento giuridico, peraltro con sentenze emesse dal Tribunale di Bari - Sezione Lavoro che ha riconosciuto l'art. 54 del CCNL Idraulico, tenuto conto anche dell'interruzione unilaterale, in merito alla percorrenza, avvenuta da parte dell'Ente nell'agosto 2015, è la richiesta del riconoscimento del citato articolo. Inoltre, considerato che le sentenze hanno riconosciuto le pretese dei ricorrenti fino al mese di agosto 2018, pone il problema dell'arco temporale che si è, nel frattempo, consolidato dal 2018 ad oggi. Lo stesso chiarisce, inoltre, che nel caso in cui non si addivenga ad una soluzione, ossia il ripristino e riconoscimento immediato dell'art. 54 del Ccnl di appartenenza, si farà ricorso nelle sedi opportune, per poter essere riconosciuto anche il periodo che si è consolidato, presumibilmente, da settembre 2018 ad oggi.

Interviene l'avv. Calpista che si è occupata dell'istruttoria con l'Avvocatura distrettuale dello Stato per quanto concerne i giudizi oggetto di confronto.

L'avvocato specifica che le sentenze di merito sono tra di loro diverse, in quanto anche se in linea generale hanno riconosciuto l'applicazione del art. 54 del Ccnl Idraulico Forestale: alcuni



dipendenti hanno richiesto il riconoscimento dell'art. 54, altri l'art. 23 del Cirf, altri ancora l'applicazione dell'accordo sindacale avvenuto nel mese di luglio 2017. Considerate le discordanze delle pretese dei diversi dipendenti, l'Amministrazione ha ritenuto prioritario richiedere un quesito all'ARAN per chiarire quali sono i margini di applicazione dell'art. 54. L'avvocato precisa altresì che, senza negare una possibilità di dialogo sull'argomento, la richiesta all'ARAN sia la soluzione per poter avere un punto fermo praticabile dal 2021 in poi. Sottolinea inoltre che i tempi di risposta dell'ARAN sono, generalmente, brevi e qualora dovesse ritenersi necessario non si esclude la possibilità di una richiesta di sollecito.

Riprende la parola il segretario Gagliardi sottolineando che, in merito alla questione della percorrenza, difficilmente l'ARAN provvederà ad esprimere un parere esauritivo in quanto la stessa si esprime in merito a problematiche riguardanti i contratti di natura pubblicistica e non privatistica, come nel caso di specie. Aggiunge che non vi è alcuna normativa che vieti l'applicazione di un contratto privato in un ente pubblico.

Inoltre ribadisce che nelle precedenti riunioni l'Amministrazione ha precluso l'applicabilità dell'art. 23 del Cirf in quanto si sosteneva che lo stesso Cirf fosse applicabile solo per l'Arif. Ragion per cui, dovendo necessariamente applicare un contratto, l'art. 54 del Conl Idraulico risulta essere l'unico e solo riferimento normativo da applicare.


Sottolinea che il centro di raccolta, così come definito nell'art. 54 del contratto, non risulta regolamentato dall'Eipl e inoltre qualora fosse stato stabilito, poiché non condiviso con le OO. SS., lo si ritiene inefficace. Pertanto trova applicazione l'art. 54 del Conl citato così come richiamato nelle sentenze.

Fermo restando la possibilità di confronto in merito alla richiesta del ripristino della percorrenza e in attesa di avere la certezza dell'Amministrazione da parte dell'ARAN di poter ottemperare quanto in discussione, certezza che comunque andava ricercata molto tempo addietro, alla luce di quanto esposto, lo stesso Gagliardi chiede, qualora l'intenzione dell'Amministrazione fosse ritenere l'art. 54 del Conl Idraulico Forestale non applicabile dal punto di vista tecnico, che la stessa intenzione venga quanto meno comunicata ufficialmente alle OO. SS. al fine di poter permettere alle stesse organizzazioni di agire in maniera da poter tutelare i diritti dei lavoratori.

Interviene il segretario Frascella che condivide a pieno quanto esposto dal segretario Gagliardi, ribadendo che la richiesta di ripristino è stata presentata a firma congiunta dalle tre sigle sindacali presenti.

Il segretario Frascella chiede spiegazioni all'avvocato Calpista in merito al parere richiesto all'ARAN, in quanto ritiene che se la richiesta si concretizza nella possibilità di autorizzazione a procedere o meno al riconoscimento economico, previsto dall'art. 54 del contratto, lo stesso Frascella ritiene che l'ARAN non potrà entrare in merito alla questione per le stesse ragioni che ha spiegato il segretario Gagliardi, ossia poiché il contratto in questione è di natura privatistica e l'ARAN ha competenza solo in contratti di natura pubblicistica non si esprimerà, sostanzialmente, sul richiesto parere. Inoltre chiede delucidazioni in merito alla regolamentazione del riconoscimento della percorrenza prima del 2015, anno in cui l'Amministrazione ha ritenuto opportuno sospendere, unilateralmente, l'erogazione del riconoscimento della stessa.

L'avv. Calpista specifica che nel parere trasmesso all'ARAN è stato evidenziato che l'Ente è un ente pubblico non economico ma che al suo interno viene anche applicato un contratto (Idraulico) di natura privatistica. Inoltre, poiché il parere è stato predisposto da un Ente pubblico, l'avvocato è sicura di un celere riscontro da parte dell'ARAN.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'G', a large scribble, a signature that looks like 'FR', a signature that looks like 'SC', a signature that looks like 'CA', and a signature that looks like 'FR'. There are also some other smaller marks and initials scattered around.

In merito al 2° quesito posto dal segretario Frascella, l'avv. Calpista, specificando che nel periodo antecedente il 2015 non era alle dipendenze dell'Eipli, sostanzialmente afferma che non ha contezza della regolamentazione della indennità di percorrenza, e comunque a suo parere risulta decisamente confusa; confrontarsi sul tema potrebbe essere l'occasione per poter cercare di mettere ordine circa la questione in oggetto.

Interviene il Direttore sottolineando che le informazioni in suo possesso sono le stesse esplicitate nel parere dell'ARAN, pertanto ritiene doveroso attendere lo stesso e tempestivamente convocare le OO. SS. al fine di regolamentare la problematica in discussione sulla base di quanto stabilito dall'ARAN.

Interviene il Commissario che ribadisce la volontà, nei limiti del quadro normativo vigente e contrattuale a cui l'Ente deve attenersi, a risolvere e regolamentare, quanto prima, la problematica in discussione.

Il segretario Gagliardi, sulla base dell'esperienza progressa e considerata la materia abbondantemente discussa in altre situazioni similari, ipotizza che l'orientamento dell'ARAN non produrrà alcuna risposta in merito al rispetto del Ccnl. Diversamente potrebbe accadere nei confronti del Cirl, ma a quel punto sarà necessario capire se avrà validità o meno. Pertanto sarebbe corretto che ogni singola parte chiamata in causa prendesse atto che il Ccnl va applicato e non potrà essere, in alcun modo, messo in discussione. Si resta, altresì, disponibili nel trovare un accordo per individuare, in futuro, i centri di raccolta.

Il Commissario in uno spirito collaborativo, chiede di pazientare ulteriormente fino alla risposta del parere richiesto e ribadisce la sua volontà a definire, in un successivo incontro, una soluzione alla problematica.


Causa altri impegni e scusandosi con i presenti il Commissario lascia la riunione alle 16:20.

Interviene l'Avvocato specificando che nel parere posto all'ARAN non è stato menzionato il Cirl in quanto nella maggior parte delle sentenze i giudici hanno chiarito che l'art. 23 non è applicabile all'Eipli. al

In merito alla possibilità dell'applicazione dell'art. 54 del Ccnl ovvero dell'art. 23 del Cirl, Gagliardi precisa che nelle sentenze presentate dalla Fiat Cgil, il giudice ha rigettato l'idea di considerare un qualunque accordo di secondo livello facendo riferimento, esclusivamente, all'art. 54 del Ccnl, peraltro individuando il centro di raccolta nel centro dell'impiego più vicino alla residenza del lavoratore. Per tali motivi le OO. SS. sarebbero disponibili, a partire dal 2 gennaio 2021, a trovare un accordo di 2° livello con l'Eipli diverso da quello espresso dal giudice, ma solo dopo aver chiarito che ai lavoratori, fino a nuovo accordo, dovrà essere riconosciuto quanto stabilito dalle sentenze, ossia l'art. 54 del Ccnl e, poiché l'Amministrazione non ha mai individuato con le sigle sindacali quale sia il centro di raccolta, si ritiene che lo stesso sia quello in prossimità della residenza del lavoratore.

L'Amministrazione nella persona del Direttore ribadisce l'intenzione di aspettare la risposta del quesito richiesto all'ARAN e la volontà a risolvere definitivamente la problematica discussa.

In merito al 2° punto, varie ed eventuali, prende la parola l'Rsa Traficante il quale chiede spiegazioni per quanto riguarda la retribuzione delle missioni, con mezzo proprio, autorizzate ai dipendenti con contratto Idraulico che sono state retribuite, anziché ad un quinto del costo della benzina, così come previsto dal contratto di appartenenza, ad € 0,20 per chilometro percorso. Dichiarò di aver inviato più di una lettera, senza che vi sia stata mai una risposta in merito, richiedendo che sia rispettato il contratto, ossia il riconoscimento di un quinto del costo della benzina. (B)



Interviene il Direttore che, anche se a sua memoria non ricorda della richiesta trasmessa, dichiara di provvedere, quanto prima, a sanare eventuali discordanze relative agli importi da riconoscere.

Interviene il segretario Frascella che, pur condividendo quelle che sono le esigenze dell'Amministrazione in merito all'esito del parere posto, al netto di quello che poi eventualmente deciderà l'ARAN, si aspettava, da parte dell'Amministrazione, delle possibili soluzioni in caso di esito negativo ovvero positivo al parere richiesto e a suo giudizio, l'unica possibile soluzione è l'applicazione del contratto collettivo di riferimento.

Scusandosi con i presenti, Frascella dichiara di dover lasciare la riunione in quanto aveva in precedenza preso altri impegni per altra riunione. Il segretario abbandona la riunione alle ore 16:50.

Interviene il segretario Pesce che, avendo riscontrato problemi con l'audio, via telefono, dichiara di sottoscrivere in tutto quello che i gli altri segretari, Gagliardi e Frascella, hanno sostenuto.

Il segretario Pesce aggiunge che la problematica discussa oggi è stata affrontata in altri tavoli, in diverse occasioni, con toni anche polemici e da parte della precedente Amministrazione non c'è stata mai la disponibilità a ricercare una soluzione condivisa, ragion per cui si augura che la richiesta posta all'ARAN non sia un modo celato di perdere ulteriormente tempo. Nonostante quanto detto resta in attesa del riscontro dell'ARAN purché lo stesso avvenga in tempi decisamente brevi.

Riprende la parola Rsa Trafficante che in merito alle schede di valutazione (varie ed eventuali) sostiene che di aver trasmesso una pec nel mese di luglio 2020 in cui il segretario della Uila Basilicata, Nardiello, richiedeva la revoca delle citate schede in quanto non corrispondenti ad alcune norme contrattuali del contratto di appartenenza. In particolare sostiene che gli idraulici sono disciplinati da un contratto privatistico e pertanto le schede di che trattasi non siano normativamente previste per gli stessi lavoratori.

Interviene l'avvocato che specifica che l'Ente, in quanto ente pubblico e datore di lavoro anche dei dipendenti con contratto idraulico, anche se inquadrati con contratto di natura privatistica, è tenuto, normativamente è per mezzo dell'OIV, Organismo Indipendente di Valutazione, a redigere le schede di valutazione in quanto previsto da una norma di legge gerarchicamente superiore al contratto idraulico.


L'Rsa Trafficante prende atto di quanto specificato e non condivide il fatto che l'Amministrazione non abbia risposto ad una richiesta pervenuta da una segreteria regionale.

L'avvocato e il Direttore dichiarano di non essere a conoscenza della trasmissione della citata richiesta. Il Direttore chiede al verbalizzante di individuare le comunicazioni, trasmesse a mezzo pec, sia per il riconoscimento dell'importo corretto da retribuire in caso di missione, sia la richiesta di revoca per quanto concerne le schede di valutazione.

Interviene l'avvocato che richiede al segretario Gagliardi la possibilità di avere una copia del contratto aggiornata in quanto quella in suo possesso è aggiornata al 2012.

Il segretario Gagliardi risponde che quella in possesso dall'avvocato risulta essere l'ultima aggiornata.

Riprende la parola l'avvocato e prescindendo dalla richiesta di parere dell'ARAN, fa presente che risulta esserci un orientamento della Ragioneria Generale dello Stato che ha stabilito una inapplicabilità dell'art. 23 nei confronti dell'Arif per motivi legati al contenimento della spesa pubblica. Per cui anche se la discussione riguarda prettamente l'art. 54 del Conl, per il riconoscimento dell'art. 23 si porrebbe il problema che in qualche modo, comunque, dovrà essere affrontato. Nello specifico si potrebbe concretizzare, per chi ha potere di iniziativa e dovesse prendersi la responsabilità di riconoscere eventuali somme (relative alla percorrenza), la possibilità di incorrere, a seguito di



ispezioni della Ragioneria dello Stato, come è già capitato per l'Ente, in situazioni spiacevoli con l'attivazione di procedure di recupero di somme erroneamente riconosciute e la configurazione anche di danno erariale per chi ha provveduto al riconoscimento delle stesse. Questa possibilità si potrebbe configurare, a prescindere dal contratto privatistico, in quanto comunque si tratta di una pubblica Amministrazione e che pertanto soggiace al controllo della Corte dei Conti.

L'avvocato riconosce che questo tipo di decisioni sarebbero dovute essere prese precedentemente e la richiesta all'ARAN non deve essere intesa come un voler prendere ulteriormente tempo, bensì capire entro quali limiti l'Amministrazione può agire, al fine di poter venire incontro alle richieste dei dipendenti ed evitare i contenziosi che risultano, ad oggi, essere numerosi, peraltro con la concreta possibilità che ve ne siano altri relativamente agli anni successivi al 2018. Aggiunge che, piuttosto che continuare a costituirsi in giudizi che poi porterebbero allo stesso esito e quindi ad altre problematiche di disallineamento derivanti da sentenze emesse da diversi giudici, sarebbe più opportuno trovare una soluzione che sia confacente ai limiti imposti dalla legge.

L'avvocato puntualizza che quanto appena specificato fa riferimento ad un passaggio, fatto in precedenza dal Commissario, in ordine al contenimento della spesa pubblica, ritenendo ipotizzabile che la sospensione del riconoscimento della percorrenza nel 2015, sia avvenuta per gli stessi motivi.

Interviene il segretario Gagliardi che specifica che il pronunciamiento della Ragioneria dello Stato risulta essere superato da numerose e copiose decisioni da parte di giudici, anche in appello, che hanno indotto l'Arif a ripristinare l'indennità di percorrenza, già a partire dal 2015. Ne è prova il fatto che dal 2015 ad oggi l'Arif applica l'art. 23 del Cir. Puglia in quanto riconosciuto come articolo legittimo.

L'avvocato, considerato che l'Ente gestisce impianti che sono dislocati in tre regioni e pertanto l'esistenza di tre Cir. che disciplinano diversamente alcuni istituti (es, la percorrenza chilometrica), sottolinea l'importanza di avere una convergenza di intenti per le regioni coinvolte, pertanto sarebbe opportuno, in caso di tavolo, disciplinare il centro di raccolta in modo tale che sia univoco per la Puglia, la Basilicata e la Campania.

Il segretario Gagliardi risponde che quanto appena evidenziato sarebbe un argomento su cui confrontarsi successivamente alla decisione sul da farsi sui contenziosi che ad oggi risultano aperti.

Il segretario Gagliardi causa altri impegni abbandona la riunione alle ore 16:30,

Interviene l'Rsa Trafficante e in merito al riconoscimento dell'indennità in caso di isolamento fiduciario, chiede spiegazioni sul perché in relazione ai giorni di isolamento vi sia stata una detrazione di quota parte della stessa indennità.


Interviene il dott. Fornarelli che chiede di conoscere se nel periodo di isolamento il dipendente risultasse in malattia. Specifica che, in caso di malattia e a seconda del numero dei giorni, l'indennità non viene riconosciuta in quota parte rispetto agli stessi giorni.

L'Rsa Trafficante chiede spiegazioni in merito al riferimento normativo che disciplina l'indennità in caso di malattia, aggiungendo che nel Conl Idraulico non vi è alcun riferimento che disciplina tale situazione.

Interviene il Direttore spiegando che tale situazione è disciplinata da una norma di legge di carattere generale gerarchicamente superiore al contratto in questione. Il Direttore si impegna ad informare l'Rsa Trafficante su quale sia il riferimento normativo applicato.

Il Direttore, a conclusione di questo incontro dichiara che provvederà ad informare, tempestivamente, tutti i presenti non appena sarà riscontrata la richiesta di parere, in merito alla problematica del riconoscimento dell'indennità di percorrenza.

La riunione termina alle ore 16:40.



Il verbalizzante Domenico Fornarelli.

Presenti:

Commissario dott.ssa Antonella Guglielmetti	<u>[Signature]</u>
D. G. F. f. Franca Favia	<u>[Signature]</u>
Domenico Fornarelli	<u>[Signature]</u>
Valentina Calpista	<u>[Signature]</u>
Biagio Pesce	<u>[Signature]</u>
Antonio Gagliardi	<u>[Signature]</u>
Pasquale Traficante	<u>[Signature]</u>
Paolo Frascella	<u>[Signature]</u>
Francesco Pedacchio	<u>[Signature]</u>
Rossella Stefania Mallardi	<u>[Signature]</u>
Mariantonietta Loscalzo	<u>[Signature]</u>